



NUOVO
TEATRO
VERDI
FONDAZIONE

FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
(2025 – 2027)**

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 20 gennaio 2025
Pubblicato sul sito internet in “Amministrazione Trasparente”

Sommario

1. Premessa normativa	3
2. Il contesto operativo ed organizzativo in cui opera la Fondazione Nuovo Teatro Verdi	7
3. Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	10
4. Analisi del contesto esterno	11
5. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	11
6. Aree di rischio	13
7. Formazione del personale	14
8. Controllo e prevenzione del rischio e <i>whistleblowing</i>	15
8.1 <i>Modalità operative</i>	17
8.2 <i>Oggetto della segnalazione</i>	18
8.3 <i>Contenuto della segnalazione</i>	18
8.4 <i>Modalità di segnalazione</i>	18
8.5 <i>Gestione della segnalazione</i>	20
8.6 <i>Segnalazioni esterne (ANAC)</i>	23
8.7 <i>Divulgazione pubblica</i>	23
8.8 <i>Tutela e limiti alla tutela del segnalante</i>	24
9. Obblighi di informativa	24
10. Codice etico e di comportamento	24
11. Trasparenza ed accesso alle informazioni	24
12. Rotazione degli incarichi	25
13. Divieti <i>post-employment (pantouflage)</i>	25
14. Relazione dell'attività svolta	26
15. Programmazione triennale	26
16. Aggiornamento del Piano	27
17. Trasparenza	28

1. Premessa normativa

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito, legge n. 190/2012) recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modificazioni, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

La legge n. 190/2012 introduce nuove norme per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che, in parte, si pongono in continuità con quelle emanate in materia di promozione dell’integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a livello nazionale derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:

- (i) il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 con il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
- (ii) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- (iii) l’Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) che, in qualità di Autorità anti corruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita i poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T. (oggi ANAC), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione.

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In data 11 settembre 2013 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione.

In esso sono indicati, nel paragrafo 1.3, i soggetti destinatari del P.N.A. Tra essi gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Successivamente è stato chiarito come negli enti di diritto privato in controllo pubblico e, quindi, destinatari delle norme, rientrassero anche soggetti non aventi la forma della società, quali ad esempio le fondazioni e le associazioni (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica 14 febbraio 2014, n.1/2014 in GU n. 75 del 31/3/2014).

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi stato completato con le seguenti disposizioni e linee guida:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non

- colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
 - Ambito soggettivo di applicazione, art. 11 del D.lgs. 33/2013, così come modificato dall'art. 24 bis del D.L. 90/2014 (la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni trova ora applicazione anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea);
 - Linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015);
 - Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia attraverso il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*».

Conseguentemente, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA); esso è il primo predisposto da ANAC, ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Sempre ANAC, con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013" e con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016».

Tuttavia, va evidenziato, come precisato dalla stessa ANAC, che le predette Linee guida del 28 dicembre 2016 hanno l'obiettivo di fornire indicazioni, alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Per quanto concerne l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, ANAC rinvia ad apposite Linee guida.

Dette Linee guida sono state approvate dall'ANAC in via definitiva con la delibera n. 1134 nell'adunanza dell'8 novembre 2017.

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con lo scopo di fornire un supporto alla predisposizione dei PTPCT.

Con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, "rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori". Il presente Piano, pertanto, tiene conto delle indicazioni fornite da ANAC nel predetto PNA.

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile. Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico. Difatti, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che per molte amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo. L'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative). Tanto considerato, la Fondazione è da considerarsi esclusa dall'adozione del PIAO e delle sue implicazioni. Pertanto, il documento approvato il 2 febbraio 2022 dal Consiglio dell'Autorità intitolato "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022", che contiene informazioni per la strutturazione e la autovalutazione dei piani, si riferisce in particolare alle amministrazioni tenute all'adozione del PIAO e non rileva per la Fondazione.

Con Delibera N. 7 del 17 gennaio 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2022). Il Piano rafforza l'antiriciclaggio impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo di segnalazione sospetta. Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC ha rivisto le modalità di pubblicazione: non dovranno più avvenire sui siti delle amministrazioni in ordine temporale

di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento. Nel PNA 2022 viene posta particolare attenzione sul monitoraggio dei processi e delle misure anticorruzione adottate nel Piano. Prevede poi semplificazioni per i Comuni più piccoli: le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute a predisporre il Piano Anticorruzione ogni anno, ma ogni tre anni, vedono ridotti anche gli oneri di monitoraggio sull'attuazione delle misure del Piano, concentrandosi solo dove il rischio è maggiore. Tali semplificazioni trovano attuazione anche per gli enti, ovvero per la Fondazione Nuovo Teatro Verdi che al 31 dicembre dell'anno precedente ha un numero di personale in servizio inferiore a 50.

Con Delibera N. 605 del 19 dicembre 2023, l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022. L'Autorità ha deciso di dedicare l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sempre ai contratti pubblici. La disciplina in materia, infatti, è stata innovata dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte. Con questo Aggiornamento, l'ANAC ha inteso fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice. Anche le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sono orientate a fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi.

Tutto quanto sopra indicato, si è ritenuto comunque di redigere il PTPCT 2024-2026 al fine di recepire tutti gli aggiornamenti e tenere altresì conto dell'entrata in vigore del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

In sintesi la normativa anticorruzione attribuisce, anche in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico, una serie di adempimenti che possono sintetizzarsi come segue.

(A) Adozione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 ovvero un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il Piano deve contenere una valutazione del livello di esposizione al rischio di corruzione ed indicare gli interventi organizzativi e i presidi adottati a fronte dei rischi identificati, quali ad esempio: l'implementazione di procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti che operano nei settori particolarmente esposti a fenomeni corruttivi, nonché la rotazione di dirigenti e funzionari che operano in suddette aree.

Novità introdotta dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 è la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; pertanto, la nuova disciplina

comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

(B) Nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Tale figura, in ottemperanza alle disposizioni di legge, è chiamata a svolgere diversi compiti, tra i quali: (i) la predisposizione del PTPCT (la cui approvazione spetta all'organo di indirizzo politico dell'ente), (ii) la selezione del personale operante in settori ad alto rischio corruzione da inserire in percorsi formativi dedicati, nonché (iii) l'individuazione delle modalità di formazione. In caso di commissione, all'interno dell'ente, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde a diverso titolo: (i) erariale, (ii) civile, (iii) disciplinare (ove applicabile) e (iv) a titolo di responsabilità dirigenziale (ove applicabile, con impossibilità di rinnovo dell'incarico e, nei casi più gravi, revoca dell'incarico e recesso del rapporto di lavoro).

(C) Definizione di un Codice di Comportamento disciplinante anche le ipotesi di conflitti di interessi

Il Codice di Comportamento deve definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell'ente sono tenuti ad osservare.

Il Codice è destinato agli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Revisore Unico), al personale (dipendenti e collaboratori) dell'ente, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi, ai professionisti, nonché a chiunque svolga attività per l'ente anche senza rappresentanza. A tal fine, nei contratti aventi ad oggetto il conferimento a soggetti estranei all'ente dei predetti incarichi di collaborazione o consulenza, comunque denominati, devono essere inserite apposite clausole che stabiliscono la risoluzione o la decadenza del rapporto negoziale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal detto Codice.

2. Il contesto operativo ed organizzativo in cui opera la Fondazione Nuovo Teatro Verdi

La Fondazione Nuovo Teatro Verdi (di seguito anche "Fondazione") viene costituita come Fondazione di partecipazione, con delibera di Consiglio comunale n.11 del 20 novembre 2007, con la previsione di un primo nucleo pubblico di soggetti fondatori ovvero il Comune di Brindisi e la Provincia di Brindisi. Successivamente, con Delibera del Commissario Straordinario N. 18 del 25 maggio 2016, in seguito al recesso della Provincia di Brindisi dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, viene modificato lo Statuto e il Comune di Brindisi diventa unico Socio pubblico, senza escludere la possibilità che altri soci, anche privati o sostenitori, possono partecipare alla Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di dotazione, che con deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2018, è stato ridotto da euro 600.000 a euro 200.000, e poi stabilito da ultimo

in euro 50.000. oltre che dai beni mobili ed immobili acquisiti dalla Fondazione con proprie disponibilità, da eventuali donazioni, sussidi o contributi di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, organi dello stato, Regioni, Enti ed Associazioni oltre che derivanti da atti di liberalità.

La Fondazione è un ente senza scopo di lucro e persegue le seguenti finalità di realizzazione di attività culturali e di formazione perseguite dal Comune di Brindisi, e nello specifico:

- a) Gestire il nuovo Teatro Comunale Giuseppe Verdi e le sedi culturali ad essa affidati;
- b) Programmare, promuovere e realizzare le iniziative per la conoscenza, la formazione e lo sviluppo culturale teatrale, musicale, dello spettacolo e della cultura in genere, quale contributo alla crescita della collettività, nonché al rilancio del territorio su scale nazionale ed internazionale;
- c) Curare attività di formazione professionale nell'ambito dei mestieri dello spettacolo, sia artistici che tecnici.


Il modello di governance della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, come stabilito nello Statuto, è così articolato:

- a) il Presidente (le cui funzioni sono esplicitate all'art. 16 dello Statuto);
- b) il Consiglio di Amministrazione (le cui funzioni e funzionamento sono esplicitate agli artt. 17, 18, 19 e 20 dello Statuto);
- c) il Direttore artistico (le cui funzioni sono esplicitate all'art. 21 dello Statuto);
- d) il Revisore Unico (le cui funzioni sono esplicitate all'art. 23 dello Statuto).

Inoltre, la Fondazione, per la realizzazione delle proprie attività, si avvale oltre che del contributo del Comune di Brindisi (contributo di gestione e contributi per progetti) anche di contributi provenienti dal MIC, da progetti regionali come Puglia Sounds Live o Pugliapromozione e da altri Enti.

La Fondazione Nuovo Teatro Verdi occupa 3 dipendenti e la struttura organizzativa è così rappresentata:

ORGANIGRAMMA FONDAZIONE NUOVO TEATRO VERDI



3. Oggetto e finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Si premette che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tiene conto di quelle che sono le peculiarità della Fondazione e, soprattutto, della semplicità e della esiguità (numerica) della struttura organizzativa della stessa.

Anche se non sempre direttamente applicabili alla Fondazione, il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene adottato prendendo comunque quale parametro di riferimento le indicazioni disponibili alla data della sua redazione e, in particolare: la legge n. 190/2012, la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*), il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*). Si è, altresì, tenuto conto di quanto contenuto nelle Linee guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) e nell’ Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). Inoltre, si è tenuto conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e, per quanto compatibili, delle indicazioni contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Piano Nazionale Anticorruzione 2016) e nelle Linee guida ANAC di cui alle Delibere n. 1309 e n. 1310 del 28 dicembre 2016. Si è fatto riferimento alle Linee guida approvate dall’ANAC in via definitiva con la delibera n. 1134 nell’adunanza dell’8 novembre 2017, anche tenendo conto di quanto emerge dalla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché al PNA 2019. Infine, il presente documento è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC nel PNA 2022, adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, e del successivo Aggiornamento di cui alla Delibera N. 605 del 19 dicembre 2023.

Con il presente documento si è inteso predisporre un piano programmatico che contempli l’introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, nella consapevolezza che la repressione della corruzione possa essere attuata mediante una politica di prevenzione della stessa che: (i) agisca sull’integrità morale dei dipendenti attraverso prescrizioni contenute nei codici etici, (ii) disciplini in maniera chiara le varie forme di incompatibilità, (iii) intervenga sulla formazione del personale, e che (iv) garantisca la trasparenza dell’amministrazione e l’efficacia dei controlli interni.

In tale ottica, l’adozione ad opera della Fondazione di un piano di contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi costituisce, peraltro, una occasione di sana gestione ed altresì strumento di diffusione della cultura della legalità.

In accordo a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, la Fondazione ha provveduto all'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla legge n. 190/2012, ovvero l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale.

Al fine di garantire massimi standard di presidio, nella predisposizione del Piano il concetto di "corruzione" è stato inteso in senso ampio, ossia come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività svolta, si possa riscontrare l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione e i malfunzionamenti dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Peraltro, la possibile configurazione dei reati è stata analizzata sia dal lato attivo che dal lato passivo, indipendentemente quindi dalla possibile configurazione di un interesse o vantaggio della Fondazione; tra le aree a maggior rischio sono state prese in considerazione anche quelle previste dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012.

Si precisa che gli ambiti di applicazione del presente Piano riguardano tutte le attività della Fondazione: culturali, tecniche ed amministrative.

4. Analisi del contesto esterno

L'ANAC, nella determinazione n. 12/2015 nonché nella delibera n. 831/2016, sottolinea la rilevanza dell'analisi del contesto in quanto strumento strategico per raccogliere informazioni rilevanti a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'ente per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua quindi un'analisi del contesto esterno in cui opera la Fondazione. Tale analisi ha tenuto conto:

- delle specificità organizzative della Fondazione, in termini dimensionali e non;
- delle principali azioni, attività o progettualità sviluppate dalla Fondazione in autonomia e/o in cooperazione con una serie di strutture del Comune e non solo;
- dei suoi principali stakeholder (consulenti, collaboratori, fornitori di beni e servizi, enti pubblici e privati, associazioni culturali aventi come finalità statutaria la promozione del dello spettacolo dal vivo, la formazione nel settore ecc.).

L'analisi ha messo in evidenza la ridotta influenza che i vari soggetti "esterni" possono avere sulla Fondazione, evidenziando, al tempo stesso, la necessità di migliorare le misure di prevenzione della corruzione e di potenziamento della trasparenza di fatto adottate ed utilizzate.

5. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha nominato, in data 11 dicembre 2023, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), il dott. Ernesto Devito, considerata l'assenza di altre figure interne con profili professionali adeguati a tale incarico. Tale scelta è risultata rispondente rispetto al PNA 2019 che rimette la soluzione

“all’autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di una adeguata motivazione in ordine alla scelta”.

Anche nel PNA 2022 Allegato N. 3 “Il RPCT e la struttura di supporto” viene ribadito che è possibile affidare ad un soggetto esterno l’incarico di RPCT della società/ente, che è da considerarsi come un’assoluta eccezione; tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all’assenza in organico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Nell’effettuare la scelta, è stata anche valutata la presenza di conflitti di interessi potenziali dei responsabili di quei settori individuati all’interno della Fondazione fra quelli con maggiori aree a rischio corruttivo.

La Fondazione ha individuato i seguenti compiti che devono essere espletati dal RPCT:

- predispone il PTPCT che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
- verifica la pubblicazione del PTPCT sul sito internet della Fondazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- verifica l’efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità, proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o in caso di mutamenti nell’organizzazione ovvero nell’attività della Fondazione;
- propone i contenuti del programma di formazione, elaborando specifiche procedure di formazione e collabora con il CdA della Fondazione nell’individuazione del personale da formare maggiormente esposto al rischio di commissione di reati;
- verifica lo stato di attuazione del programma di formazione ed individuazione dei contenuti formativi e dei possibili candidati;
- riferisce annualmente sull’attività al Consiglio di Amministrazione, in tutti i casi in cui questo lo richieda o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno;
- vigila, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto;
- ha facoltà di individuare referenti della Fondazione chiamati a provvedere, ciascuno per i propri uffici/attività, al monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi. In particolare, i referenti:
 - concorrono, anche mediante l’analisi dei rischi, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici cui sono preposti;
 - forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di commissione di reati anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai dipendenti, collaboratori, consulenti e/o fornitori dei propri uffici;
 - inviano comunicazione tempestiva di violazioni delle misure indicate nel PTPCT o di qualsiasi criticità/anomalia riscontrata nella gestione delle attività di ufficio;
- pubblica nel sito web della Fondazione la relazione annuale trasmessa al Consiglio di Amministrazione recante i risultati dell’attività svolta;
- programma e attua opportune verifiche ispettive interne finalizzate al controllo dell’effettiva ed efficace attuazione delle misure indicate nel PTPCT;

- monitora le attività ed i procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione, anche mediante controlli a campione sulle attività espletate dai referenti identificati;
- definisce ed attua le misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza;
- gestisce le segnalazioni in materia di whistleblowing di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, come meglio specificato nel successivo paragrafo 8.

6. Aree di rischio

In ossequio alla normativa e sulla base della struttura organizzativa della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, si è proceduto ad una mappatura delle aree e delle attività della Fondazione esposte a rischio di commissione dei fenomeni corruttivi.

Siffatta individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione è, invero, strumentale al fine di attivare prontamente specifici accorgimenti e assicurare dedicati livelli di trasparenza.

La stessa originaria formulazione dell'art. 1, comma 9, lett. a) della legge n. 190/2012 (richiamando il comma 16), in effetti, conteneva già una prima diretta individuazione delle aree/attività soggette a rischio di fenomeni corruttivi, relativamente ai seguenti procedimenti:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- prove di valutazione obiettiva e selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di collaborazione a progetto e progressioni di carriera.

Con l'”Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) sono state individuate ulteriori aree di rischio che, insieme a quelle precedentemente definite costituiscono le cosiddette “aree generali”.

In particolare, si fa riferimento alle aree relative allo svolgimento delle seguenti attività:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Con il PNA 2019 (Allegato 1 – Tabella 3) sono state elencate le principali aree di rischio da considerarsi valide per tutti gli enti, ovvero:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- c. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- d. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);
- e. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g. Incarichi e nomine;
- h. Affari legali e contenzioso.

Si evidenzia che le aree identificate alla lettera c) sono, per il vero, in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale e comunitaria, che prevedono già specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa, così come le aree identificate alle altre lettere sono regolamentate da procedure e regolamenti adottati dalla Fondazione.

Nel precisare che il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni e/o modifiche e nel ribadire che lo stesso è stato predisposto sulla base di quella che, allo stato è la struttura operativa della Fondazione, si riporta in allegato l'analisi dei rischi, ove sono indicati, nell'ambito delle aree individuate nel PNA 2019, i singoli processi a rischio, gli uffici e/o i soggetti coinvolti, le motivazioni della valutazione del livello di rischio, il rischio astratto, le misure di attenuazione e il rischio residuo.

I processi individuati presentano livelli di rischio alto, medio, basso insiti in ognuno di essi al fine di graduare, corrispondentemente, le relative attività di prevenzione o correttive. Si precisa che nella tabella allegata sono indicati sia il "rischio astratto" ovvero il rischio che sussiste per il tipo di attività svolta dalla Fondazione, a prescindere dal sistema di controllo interno o dalle attività che sono state messe in atto per ridurre la probabilità di accadimento e/o il relativo impatto, sia il "rischio residuo" ovvero il rischio che permane a valle dell'applicazione delle misure previste nel presente Piano.

7. Formazione del personale

La legge n. 190/2012 prescrive che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio di commissione dei reati e, all'uopo, prevede che lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione provveda a definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti sopra indicati.

Come richiesto dalla normativa vigente, il RPCT ha individuato i soggetti maggiormente esposti ai rischi legati ai reati rilevanti.

In particolar modo, sono state individuate le seguenti categorie di personale da formare:

- i soggetti che saranno identificati quali referenti;
- il personale degli uffici esposti al rischio di commissione reato;
- lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Si provvederà a programmare una attività di formazione rivolta ai dipendenti, sui temi della prevenzione della corruzione e del whistleblowing, nel 2025.

Nel corso del 2021 e del 2022, il RPCT ha partecipato al modulo 4 del ciclo di formazione organizzato da ANAC, che prevedeva diversi webinar e nello specifico quello denominato “Il whistleblowing”. Il RPCT ha altresì partecipato al webinar organizzato da ANAC sul documento approvato il 2 febbraio 2022 dal Consiglio dell’Autorità intitolato “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” ed in ultimo al corso di formazione “Il Gestore del canale di segnalazione whistleblowing” organizzato da Plenum Rivista 231 in data 21 novembre 2023.

8. Controllo e prevenzione del rischio e *whistleblowing*

Il presente Piano è destinato a tutto il personale dipendente della Fondazione.

Sono altresì destinatari del presente Piano i componenti degli Organi Sociali e, comunque, tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Fondazione, i fornitori di beni e servizi, i collaboratori stabili o occasionali.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza coinvolge le strutture ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Ciascun referente viene invitato (attraverso apposita comunicazione del RPCT) a:

1. verificare le attività di sua competenza a rischio corruzione;
2. fornire al RPCT le informazioni necessarie e le proposte adeguate all’adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
3. qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione avanzare proposte;
4. segnalare al RPCT (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l’espletamento delle proprie funzioni;
5. effettuare il monitoraggio, per ciascuna attività di propria competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

Sono previste forme di presa d’atto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte dei dipendenti della Fondazione, sia al momento dell’assunzione sia per quelli in servizio con cadenza periodica.

Per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge n. 190/2012, il RPCT può in ogni momento verificare (e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su) comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente reati di corruzione.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stata recepita anche in Italia la Direttiva UE 2019/1937 in materia di whistleblowing con la pubblicazione del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che introduce importanti novità, obblighi, adempimenti e sanzioni in caso di inottemperanza.

A partire dal **15 luglio 2023**, pertanto, la Fondazione (come previsto nelle disposizioni finali del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 circa l'indicazione sull'entrata in vigore) è tenuta ad applicare la citata norma attraverso la procedura qui descritta.

Tale norma e la procedura di seguito descritta hanno quale scopo quello, da un lato, di mettere a conoscenza del potenziale segnalante i propri diritti, le corrette procedure, l'estensione e i limiti della sua tutela; dall'altro, per il soggetto ricevente, ed eventuali altri soggetti coinvolti nella gestione e trattazione della segnalazione, di conoscere il perimetro del proprio compito e le connesse responsabilità; non da ultimo, anche soggetti terzi eventualmente menzionati nella segnalazione possono avere conoscenza di quale possa essere la trattazione dei dati che li riguardano e di quale tipo di accesso sia possibile agli stessi dati.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La persona segnalante, nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023, è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) aveva introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La successiva, Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che modificava alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del D.lgs. 165/2001) ed estendeva la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del D.lgs. 231/2001).

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 ha ampliato il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti; ha ampliato notevolmente i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, oltre alle ulteriori novità meglio descritte nei paragrafi successivi.

La responsabilità di attuazione dei contenuti della presente procedura ricade in prima battuta sul **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)** della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Il destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), sia laddove la segnalazione riguardi un illecito ai sensi della normativa anticorruzione che nel caso la segnalazione riguardi un illecito rispetto alle tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/01.

8.1 Modalità operative

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Fondazione, in qualità di dipendenti, lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Si può segnalare quando il rapporto giuridico è in corso; durante il periodo di prova; quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali); successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso).

La segnalazione deve tuttavia essere effettuata in buona fede nell'interesse dell'integrità della Fondazione e non deve essere utilizzata per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorre fare riferimento alle vigenti procedure della Fondazione.

Gli illeciti oggetto di segnalazione devono riguardare comportamenti, atti od omissioni, commessi o tentati, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- violazioni del Codice Etico, del CCNL o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- atti od omissioni suscettibili di arrecare:

- un pregiudizio patrimoniale alla Fondazione o ai suoi dipendenti, ad enti pubblici, e agli utenti della società;
- un pregiudizio all'immagine della Fondazione;
- un danno alla salute o sicurezza di dipendenti o di terzi;
- un danno all'ambiente.

8.2 Oggetto della segnalazione

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti di cui i soggetti sopra elencati siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione o di servizio ai sensi della normativa anticorruzione, che relative alla sfera degli "illeciti 231".

8.3 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e devono essere il più possibile circostanziata indicando in maniera chiara le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Sono perseguibili, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dello strumento del whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

8.4 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti; in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e precisamente l'utilizzo della forma scritta o la

richiesta di un incontro e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del decreto n. 24/2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Si precisa che, in ipotesi di segnalazioni tramite incontri diretti, sarà previamente presentata l'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie a consentire la registrazione dell'incontro e la successiva trascrizione.

Per inviare le segnalazioni la Fondazione si sta dotando di apposita piattaforma, che sarà accessibile dal portale Amministrazione Trasparente della Fondazione e che garantirà, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il suddetto canale consentirà anche di poter allegare al questionario informativo documenti o altri file multimediali (ad. es files audio).

Il segnalante dovrà aver cura di memorizzare il codice della segnalazione che verrà fornito dopo avere proceduto con l'invio della segnalazione. Tale codice non identifica la segnalazione e la Fondazione non ne dispone; in caso di suo smarrimento, non sarà possibile recuperarlo.

Il servizio garantisce l'accessibilità alle segnalazioni solo da parte del soggetto titolato, ovvero dal RPCT.

Nel caso in cui una segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal RPCT, la persona erroneamente contattata deve indicare al segnalante i canali appropriati designati dalla procedura interna.

Resta ovviamente inteso che le segnalazioni verranno valutate anche se provenienti attraverso canali differenti da quelli innanzi indicati.

In ogni caso, anche se proveniente attraverso canali differenti, viene sempre garantita la riservatezza della segnalazione.

Il sistema di protezione del whistleblower lascia comunque impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di calunnia o diffamazione ai sensi del c.p. e dell'art. 2043 del c.c.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dello strumento.

Le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, verranno gestite al pari delle altre anche in ordine alle misure di protezione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tale comunicazione

deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite modello scaricabile dal sito di ANAC.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Fino a che la Fondazione non si sarà dotata della piattaforma informatica (sopra descritta) si potranno inviare segnalazioni (sempre con riferimento alla segnalazione in forma scritta), come suggerito nelle Linee Guida ANAC, utilizzando due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante insieme a copia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare dalla stessa i dati identificativi del segnalante. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura "riservata" (quest'ultima è poi oggetto di protocollazione riservata a cura del gestore, anche mediante autonomo registro) al gestore della segnalazione ovvero al RPCT della Fondazione al seguente indirizzo: Dottor Ernesto Devito, Via E. Bonavoglia n.9, 70127 Bari.

8.5 Gestione della segnalazione

L'istruttoria della segnalazione deve innanzitutto aver cura di non far trapelare l'identità del segnalante o indizi per la sua identificazione.

Il RPCT deve prendere in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, provvede a richiedere, chiarimenti al segnalante.

Sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione ovvero di prenderla in carico per la sua gestione.

In ogni caso è previsto che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò gli permetta di avere un più chiaro quadro dei fatti oggetto della segnalazione.

Al ricevimento della segnalazione, secondo i canali di cui sopra, la funzione RPCT svolge le seguenti attività:

- rilascia a mezzo email al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, anche richiedendo integrazioni;
- dà diligentemente seguito alla segnalazione;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'istruttoria deve comunque tener conto che:

- l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione;
- nel procedimento istruttorio, l'identità non può essere rivelata senza il consenso scritto del segnalante, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- anche nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità non può essere rivelata, senza il suo consenso scritto;
- la denuncia è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o disciplinare, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

In questa fase il RPCT provvede ad una preliminare attività di verifica ai fini di accertare se il perimetro normativo della segnalazione riguardi la normativa anticorruzione, e quindi il PTPCT,

Il RPCT, in primo luogo, effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

L'analisi preliminare può condurre i soggetti istruttori a disporre l'archiviazione per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della società in house o interesse pubblico;
- manifesta incompetenza della Fondazione sulle questioni segnalate;
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei relativi poteri;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconfidente;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti;
- segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. L'istruttoria condotta dal RPCT deve, pertanto consistere in un'attività "di verifica e di analisi" sui fatti segnalati.

Ove necessario, il RPCT può richiedere chiarimenti dal segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato. Può anche acquisire atti e documenti, coinvolgere terze persone, svolgere o far svolgere audit anche tecnici, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato ed avendo cura che l'istruttoria sia completata entro i termini previsti, dandone comunicazione al segnalante per tramite del RPCT. Per fare ciò, il RPCT non esplicherà che le sue attività di accertamento derivano da una segnalazione e non condividerà alcun dato identificativo del segnalante ed ometterà che le richieste di informazioni siano derivate da una segnalazione.

Nel caso, a seguito di istruttoria, si accerti l'infondatezza della segnalazione, il RPCT procede all'archiviazione della segnalazione.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione.

Nel caso in cui il RPCT verifichi la fondatezza della segnalazione la funzione RPCT avvia la fase di gestione vera e propria tesa ad accertare l'entità dei fatti denunciati anche mediante trasmissione della denuncia a soggetti interni o esterni alla Fondazione. Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT può fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza.

Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Nel caso in cui sia instaurato un giudizio, tale termine si prolunga fino alla conclusione del giudizio stesso.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

Tutti i passi operativi di cui sopra vengono gestiti attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica a completa ed esclusiva gestione della funzione RPCT.

L'attività istruttoria può chiudersi con esiti diversi.

1. Archiviazione della segnalazione

Al termine di un'attività di accertamento è possibile che i fatti segnalati risultino non fondati o non possano essere provati con sufficienti evidenze. Ciò non significa necessariamente che la segnalazione fosse falsa o errata, ma solo che non può portare ad azioni da parte dell'ente.

2. Revisione di procedure o processi interni

Nei casi in cui una segnalazione non abbia comportato l'emersione di possibili responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, ma abbia portato alla luce possibili lacune o criticità all'interno di processi interni, il RPCT può procedere alla revisione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), e raccomandare agli uffici la predisposizione di opportune misure di prevenzione dei rischi di illecito.

3. Adozione di provvedimenti disciplinari

Al termine dell'attività istruttoria possono essere riscontrati elementi tali da far emergere profili di responsabilità disciplinare a carico di un soggetto segnalato.

Il RPCT è tenuto a trasmettere gli esiti della sua attività istruttoria, e non la segnalazione originaria, che potrebbe contenere elementi indicativi del segnalante. Nel caso in cui un'eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione stessa, sarà necessario richiedere il consenso dello stesso alla rivelazione dell'identità.

4. Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica o alla Procura della Corte dei Conti

Qualora, al termine dell'attività istruttoria, il RPCT abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, deve trasmettere gli esiti dell'istruttoria alla competente Procura della Repubblica.

Obiettivo del RPCT dovrebbe essere quello di trasmettere un rapporto completo e circostanziato che non renda necessaria, da parte dell'Autorità Giudiziaria, la richiesta di conoscere l'identità della fonte delle informazioni, in quanto queste sono basate su evidenze e non su interpretazioni discrezionali.

Essendo il RPCT tenuto a trasmettere la segnalazione, pur anonimizzata, a questi soggetti, è necessario che il segnalante sia preventivamente informato della possibilità che la sua segnalazione potrebbe essere trasmessa all'Autorità giudiziaria competente.

8.6 Segnalazioni esterne (ANAC)

Nel caso ricorra una delle seguenti condizioni, conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

8.7 Divulgazione pubblica

Nel caso il cui segnalante effettui una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste al precedente par. 9.6 e non è stato dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

il segnalante stesso non può essere perseguito conformemente a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 24/2023.

8.8 Tutela e limiti alla tutela del segnalante

Il RPCT è soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità.

Ove il segnalante lo ritenga opportuno può, di propria iniziativa o su richiesta dello stesso RPCT, rivelare la propria identità.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'ANAC, all'autorità giudiziaria competente ovvero le divulghi pubblicamente, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione.

9. Obblighi di informativa

Nel formulare espresso rinvio agli obblighi di informativa previsti in capo al RPCT e ai suoi referenti (cfr. paragrafo 5), si precisa che ciascun dipendente, collaboratore, consulente della Fondazione è tenuto a comunicare tempestivamente al RPCT violazioni delle misure indicate nel PTPCT nonché a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

10. Codice etico e di comportamento

La Fondazione si è dotata in data 5 settembre 2024 di un Codice etico e di comportamento, che ha tenuto conto delle modifiche intercorse nel 2023 al D.P.R. n. 62/2013 introdotte con il D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023, e ha provveduto quindi alla sua diffusione tra tutti i dipendenti e gli organi sociali.

11. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di "trasparenza" è fornita dall'art. 11 del D.lgs. 150/2009, come "accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"

costituisce ora “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili” ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

La legge n. 190/2012 prevede una serie di obblighi di pubblicazione nel sito web istituzionale della Fondazione.

Ulteriori obblighi di trasparenza ed accesso alle informazioni sono poi contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e nella normativa di settore (ad esempio, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture).

La Fondazione ha provveduto a pubblicare sul proprio sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, le informazioni rilevanti ai sensi della predetta normativa e provvederà ad aggiornare ed implementare il contenuto del proprio sito web istituzionale fornendo accesso alle relative informazioni.

Più dettagliatamente, nel paragrafo 17 del presente Piano, è contenuta una apposita sezione “Trasparenza” nella quale sono definite le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

12. Rotazione degli incarichi

La legge n. 190/2012 al comma 5, lett. b), nonché al comma 10, lett. b), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, l’eventuale rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

A tale riguardo, si specifica tuttavia che la struttura organizzativa della Fondazione, in quanto estremamente limitata quanto a numero di risorse, non può consentire alla Fondazione di attuare la rotazione degli incarichi scontrandosi, infatti, l’adozione di un sistema di rotazione del personale addetto alle aree a rischio con l’impossibilità di assicurare il necessario rispetto delle specifiche competenze tecniche delle stesse singole aree.

13. Divieti *post-employment* (*pantouflage*)

L’art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Si tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano (ad esempio, per le Agenzie fiscali v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63 e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 49; per le Autorità di vigilanza nel settore bancario e assicurativo, Banca d’Italia, Consob e IVASS, v. legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 29-bis).

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La Fondazione quale misura da attuare per garantire l'attuazione della disposizione sul *pantouflage* potrà inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023.

La Fondazione dovrà provvedere ad inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*.

Il RPCT quali misure da attuare suggerisce di:

- inserire nei contratti del personale già in essere con apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- prevedere una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

14. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza redige una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" (cfr. art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

15. Programmazione triennale

L'elaborazione del Piano è stata fatta seguendo per analogia i criteri definiti al comma 9 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 per il Piano di Prevenzione della Corruzione di cui al comma 5, lettera a), della medesima legge.

La programmazione triennale è la seguente:

Anno 2025

- a) coinvolgere i responsabili di ciascuna area/referenti, i quali dovranno, entro la fine del 2025:
 - verificare le attività di loro competenza a rischio corruzione;
 - fornire al RPCT le informazioni necessarie e le proposte adeguate all'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
 - qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione avanzare proposte;
 - segnalare al RPCT (art. 1, comma 9, lettera c), Legge 190/2012) ogni evento o dato utile per l'espletamento delle proprie funzioni;
 - effettuare il monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- b) redigere ed adottare un Codice etico e di comportamento;
- c) provvedere ad una valutazione sulla eventuale integrazione dei regolamenti vigenti e sulla emanazione di nuove norme interne;
- d) effettuare verifiche a campione sulle attività sensibili;
- e) effettuare il monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
- f) erogare la formazione sulla materia con un focus sull'argomento "whistleblowing".

Anno 2026

- a) analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2025;
- b) definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le eventuali criticità riscontrate;
- c) programmare la formazione sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nella Fondazione, sia sui soggetti particolarmente esposti;
- d) eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2025.

Anno 2027

- a) analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2026;
- b) definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
- c) programmare la formazione sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare focus sia sui processi amministrativi e organizzativi nella Fondazione, sia sui soggetti particolarmente esposti;
- d) eventuale revisione delle procedure poste in essere nel 2026.

16. Aggiornamento del Piano

Il presente Piano è un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto responsabile della definizione ed attuazione del Piano elaborato dal RPCT.

La vigilanza sull'adeguatezza ed attuazione del Piano è affidata al RPCT.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del RPCT, provvede ad effettuare le successive ed eventuali modifiche ed integrazioni del Piano, allo scopo di assicurare la corretta conformità dello stesso alle prescrizioni legislative ed alle eventuali mutate condizioni della struttura della Fondazione.

A prescindere dal sopraggiungere di circostanze che ne impongano un immediato aggiornamento (quali, a titolo di esempio, modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività, modifiche normative ecc.) il presente Piano sarà, in ogni caso, soggetto a revisione periodica.

17. Trasparenza

In attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016, la Fondazione ha recepito le indicazioni e gli obblighi in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.nuovoteatroverdi.com> nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Con riferimento alla pubblicazione dei dati, vengono alimentate le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Fondazione e si stanno recependo le principali modifiche ed integrazioni degli obblighi di pubblicazione. La Fondazione tiene anche conto:

- delle disposizioni in materia di dati personali, come prescritte dalle delibere dell'Autorità garante;
- della tipologia dei servizi erogati, dell'assetto organizzativo della Fondazione e della tipologia degli utenti di riferimento.

I dati sono soggetti a continuo monitoraggio per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

La Fondazione si impegna a osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale ovvero integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

A tal fine e per consentire una semplicità di consultazione dei dati, la Fondazione potrà avvalersi dell'utilizzo di tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni per reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili. La Fondazione potrà altresì esporre chiaramente la data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, quale regola generale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza assicura e attesta l'assolvimento degli adempimenti in materia di trasparenza ed esegue il monitoraggio sugli atti, i dati e le informazioni individuati dalla normativa vigente e pubblicati nell'apposita Sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente"; cura, a cadenza periodica, il monitoraggio dell'attuazione degli obblighi di trasparenza, verificando il costante aggiornamento dei dati e il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte degli uffici della Fondazione.

La Fondazione Nuovo Teatro Verdi è dotata di indirizzi di Posta Elettronica Certificata, in conformità alle previsioni di legge che sono pubblicati sul sito web.

In tal modo i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale.

Gli indirizzi PEC sono indicati nella sezione "Telefono e posta elettronica".

Inoltre, la pubblicazione nel sito della Fondazione delle notizie sulle attività svolte e il loro regolare aggiornamento rappresenta la più efficace e diretta modalità per promuovere e realizzare gli obiettivi di trasparenza.

La Fondazione, in ottemperanza agli artt. 5 e 5-bis D.lgs. n. 33/2013 e n. 97/2016, si è inoltre adeguata alle prescrizioni in materia di accesso civico, consentendo anche l'accesso civico generalizzato, che si affianca a quello previsto dalla legge 241/90. La Fondazione infatti ha inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito una apposita sezione denominata "Accesso civico", in cui sono indicate le modalità per inoltrare le istanze.

Sul più generale tema della diffusione della cultura della trasparenza, saranno attivate altre specifiche e mirate iniziative che, nell'arco del triennio 2025-2027, porteranno alla realizzazione di:

- A) monitoraggio periodico della sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito internet della Fondazione affinché contenga tutte le informazioni richieste dalle norme nonché quanto previsto dall'ANAC in via definitiva nella delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 ed in particolare nell'Allegato 1), e con riferimento alle indicazioni ultime fornite da ANAC nell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 circa la trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023;
- B) attività di formazione e informazione all'interno dell'ente sul tema della trasparenza;
- C) realizzazione di ogni altra forma utile alla condivisione delle iniziative e delle buone pratiche in tema di trasparenza.

Bari, 14 gennaio 2025

Allegato 1 – Analisi dei rischi